

COMUNE DI OSOPPO

Piano di razionalizzazione delle società partecipate Relazione tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Osoppo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. CAFC S.p.a. Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, quota sociale € 441.245,95 pari al 1,103127% del capitale sociale complessivo.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Osoppo detiene quote di partecipazione anche presso i seguenti Enti/Consorzi, qualificati come enti pubblici e pertanto non oggetto del presente Piano.

Denominazione/Sede	Forma giuridica	Durata impegno	Attività	Quota di partecipazione comunale in %
Comunità Collinare del Friuli con sede in Colloredo di Monte Albano Piazza Castello n. 7	Consorzio volontario tra enti pubblici	Correlata al permanere della qualifica di socio	Funzioni amministrative di supporto	6,25%
A.T.O. Autorità d'Ambito Alto Friuli con sede in Udine Viale Europa Unita n. 141	Consulta d'ambito Consorzio di funzioni tra Enti locali	Correlata al permanere della qualifica di socio	Programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato.	0,513414%
C.I.P.A.F. con sede in Gemona del Friuli	Consorzio industriale Ente pubblico economico	Correlata al permanere della qualifica di socio	Gestione sviluppo economico zona pedemontana	20,00%

Si segnala, infine, per completezza di informazioni, che il Comune di Osoppo nel 2005 aveva aderito nel 2005 al Consorzio Servizi Turistici Alto Friuli, società consortile a.r.l., con una quota dal valore nominale di euro 517,00 corrispondente al 2,38% del capitale sociale. Nel 2009 tale Consorzio è stato posto in liquidazione (liquidatore Avv. Luigino Bottoni).

La liquidazione è ancora in corso, come conferma la visura camerale acquisita in data 20.03.2015.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. C.A.F.C. S.p.A.

La Società si occupa della gestione del ciclo integrato delle acque all'interno dell'A.T.O. Friuli Centrale.

La Società è stata costituita con il ministero del dott. Roberto Cutrupia - notaio in Udine, con atto n. 82367 Rep. I 22537 Racc. del 28.12.2000, di trasformazione in società per azioni del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale ai sensi e per gli effetti dalla L. 142/90, avente efficacia dal 01.01.2001;

Il numero degli amministratori è: 1- Amministratore Unico Sig. Eddi Gomboso

Il numero dei direttori/dirigenti è: 3 - Un Direttore Generale l'ing. Massimo Battiston e due dirigenti il geom. Alessandro Florit e l'ing. Michele Mion;

Il numero dei dipendenti è: 215.

I dati economico/finanziari degli ultimi 3 esercizi approvati sono riportati nella tabella a pagina seguente.

Le partecipazioni indirette (aggiornate al bilancio 2013, ultimo dato completo disponibile) erano le seguenti:

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (aggiornate al bilancio 31.12.2013)				
Ente	Oggetto sociale	Quota posseduta		Note
NAU SRL	Costituita in data 15 novembre 2013 ai fini del conferimento del ramo d'azienda SII Città di Udine da parte di AMGA Spa	100.000,00	100%	
Friulab s.r.l.	Analisi merceologiche, chimico fisiche, biologiche, microbiologiche e tossicologiche, compreso il prelievo dei campioni; studi, ricerche, consulenze e sperimentazioni in campo alimentare, agronomico, zootecnico, ambientale ed ecologico	€ 46.300,00	46,30%	
AMGA SPA		€ 3.129.081,20	4,76%	
Nord Est Banca s.p.a.	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito in ogni forma. Servizi bancari e finanziari e di investimento	€ 24.978,24	0,07206%	
Banca di Udine Cred. Coop.	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme	€ 700,00	0,00040%	
Banca di Cividale spa		20.531,00	0,00495%	
Consorzio Energia Aussa Corno (dal 2011 non presente)		€ 0	0,00%	
Consorzio Aussa Corno	-	€ 1.932,00	0,08849%	Quota € 258+sovrappeso azioni di €. 1.673,00
Consorzio CREA s.c.ar.l. in liquidazione (posseduta precedentemente dall'incorporata CDI Spa)				Non più presente in bilancio

Con nota del 10.03.2015 C.A.F.C. S.p.A. ha fornito in particolare i dati della partecipata Friulab S.r.l., di cui allo stato attuale, detiene il 73,50%. Le rimanenti quote sono di proprietà degli altri enti gestori del S.I.I., dell'ATO Friuli Centrale e del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento. Nella richiamata nota il C.A.F.C. S.p.A. ritiene indispensabile mantenere tale partecipazione.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

In conclusione è intenzione quindi dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione societaria.

	Risultato d'esercizio		
	2011	2012	2013
	2.611.358,97	2.723.397,75	3.976.527,84
	Fatturato		
	2011	2012	2013
	38.793.492,67	39.178.815,20	40.001.673,74
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	80.150.146,59	82.787.363,70	116.256.791,26
C) Attivo circolante	26.102.560,33	25.607.667,14	30.773.339,88
D) Ratei e risconti	2.889.942,46	2.798.613,53	2.587.343,18
Totale Attivo	109.142.649,38	111.193.644,37	149.617.474,32
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	47.038.758,77	49.866.238,24	62.708.918,81
B) Fondi per rischi ed oneri	4.627.995,60	4.884.124,64	3.809.564,25
C) Trattamento di fine rapporto	3.271.228,34	3.141.587,90	3.007.516,38
D) Debiti	32.974.059,89	32.380.282,01	58.751.984,32
E) Ratei e Risconti	21.230.606,78	20.921.411,58	21.339.490,56
Totale passivo	109.142.649,38	111.193.644,37	149.617.474,32
Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	49.630.651,96	52.114.373,27	55.319.398,25
B) Costi di produzione	44.419.981,13	47.074.979,75	48.524.654,34
Differenza	5.210.670,83	5.039.393,52	6.794.743,91
C) Proventi e oneri finanziari	- 494.419,28	- 432.060,47	1.217.812,66
D) Rettifiche valore attività finanziarie	- 151.779,70	- 40.679,66	- 1.803.540,26
E) Proventi ed oneri straordinari	222.575,17	182.169,67	966.462,12
Risultato prima della imposte	4.787.047,02	4.748.823,06	7.175.478,43
Imposte	2.175.688,05	2.025.425,31	3.198.950,59
Risultato d'esercizio	2.611.358,97	2.723.397,75	3.976.527,84

Osoppo, 20.03.2015

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Daniela Peresson